

ILL. N. 1

CONVENZIONE

TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI
FARMACIA
e
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

PREMESSO

- che l'Art.27 del DPR 382/80 prevede che l'Università possa stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati su proposta delle Facoltà al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che l'Art.8 comma 1 della legge 341/90 prevede, per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'Art.6 della stessa legge che le Università possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipula di apposite convenzioni;
- constatato che l'Università di Firenze intende attuare, nell'interesse della Facoltà di Farmacia, le modalità previste dagli Artt.27 e 92 del già citato DPR 382/80 che prevedono di utilizzare attrezzature e servizi extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale degli studenti;

VISTO CHE

- il tirocinio professionale richiesto agli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) dell'Ordinamento Didattico Nazionale, rientra tra le attività previste di cui al punto precedente;
- verificato che l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze attraverso le farmacie individuate con le modalità previste dall'apposito regolamento allegato, costituente parte integrante del presente atto, intende proporsi per lo svolgimento del tirocinio aderendo alla convenzione con l'Università di Firenze;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

- le farmacie autorizzate mettono a disposizione della Facoltà di Farmacia le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio professionale degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica in Farmacia e CTF.

La disponibilità delle strutture è offerta, ai sensi degli Artt.27 e 92 del DPR 382/80, per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica in Farmacia e CTF.

Art. 2

- le farmacie autorizzate hanno preso conoscenza che lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato dall'allegato regolamento approvato dal Consiglio della Facoltà di Farmacia e dal Consiglio dell'Ordine;

Art. 3

- le attività pratiche che saranno svolte nelle farmacie autorizzate dovranno essere attuate nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti

disposizioni in materia;

- l'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro tra il tirocinante e la farmacia ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale e/o di prestazione professionale;

Art. 4

- Il responsabile della farmacia nomina il tutor, che potrà essere egli stesso o altro collaboratore di ruolo della farmacia, abilitato alla professione di farmacista.
Al tutor, quando il Ministero della Salute lo riconoscerà, potranno essere attribuiti crediti di formazione continua.

Art. 5

- l'Università di Firenze garantisce che i tirocinanti in quanto studenti, sono coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che potrebbero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per i danni che potrebbero involontariamente causare a terzi (persone o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Art. 6

- le parti contraenti la presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art.806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri di comune accordo scelgono il terzo membro del collegio. In caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Firenze, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.

Art.7

- la presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata annuale automaticamente rinnovabile. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicare almeno sei mesi prima con raccomandata a.r..

Si da atto che per l'attivazione della presente convenzione non consegirà a carico di ciascun ente nessun onere finanziario.

La Facoltà concederà a titolo gratuito i locali idonei per i seminari necessari al completamento del tirocinio.

Art.8

per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni in materia.

Firenze 30/10/2005

Per l'Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Farmacia

Il Preside
Prof. Giampaolo Manao

Per l'Ordine dei Farmacisti

Il Presidente
Dott. Alberto Schiaretti